

Alberto MARTINES, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;

- che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;

- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che le passività in capo al sig. COLESANTI ammontano complessivamente ad euro 175.159,90 per debiti verso le banche e/o istituti finanziari e derivano, per la gran parte, dalle garanzie fideiussorie prestate a favore delle banche per i debiti della società [REDACTED] di cui il ricorrente era socio;

che a tale situazione debitoria vanno aggiunte le spese della procedura (compenso dell'OCC per € 1995,00; spese di procedura stimate in € 1000,00; compenso degli advisors legali per euro 5.836,48);

rilevato che il sig. COLESANTI svolge attività lavorativa dipendente a far data dal 3/10/2023, con contratto a tempo indeterminato presso il Comune [REDACTED] e percepisce una retribuzione tabellare annua lorda di euro 19.034,51, pari ad una retribuzione mensile netta media di euro 1400,00 circa;

che il sig. COLESANTI è titolare di due c/c, l'uno acceso presso la [REDACTED], con un saldo attivo al 30/6/2025 di euro 33,98; l'altro, acceso presso la [REDACTED], con un saldo attivo al 30/9/2025 di euro 419,67;

che il sig. COLESANTI non è proprietario di beni mobili registrati ma ha in uso un'autovettura targata [REDACTED] del valore stimato di euro 6000,00 circa, di proprietà del di lui fratello, che quest'ultimo ha dichiarato di mettere a disposizione della liquidazione;

che il sig. COLESANTI non è proprietario di beni immobili e risiede insieme alla moglie, sig. [REDACTED] ed al figlio [REDACTED] (n. 18.04.2023), in un appartamento di proprietà di un parente della coniuge senza alcun onere per canoni di locazione;

Rilevato che, quanto all'attivo in capo al ricorrente, il sig. COLESANTI mette a disposizione dei creditori l'autovettura di proprietà del fratello, del valore stimato di euro 6.000,00 circa, le liquidità presenti sui c/c, ed inoltre, per un periodo di anni tre, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;

Rilevato infine che è stata presentata l'istanza per ottenere il contributo a fondo perduto di € 4.000,00 (misura B) messo a disposizione a seguito dell'apertura della liquidazione controllata, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2025, n. 17-1706;



- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

COLESANTI MARCO, (Codice Fiscale CLSMRC86C02D205C), residente in Chiusa di Pesio, Frazione Santa Maria Rocca n. 23 bis;

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dr. Alberto MARTINES,
con studio in Corso Nizza n. 22 – CUNEO;



ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, li 05/12/2025

Il Giudice est.

Il Presidente



Dott. Paola Elefante

dott. Roberta Bonaudi



COMUNICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 10/12/2025

A AUV. GAZZI FLAVIO

AUV. ROGERO CINZIA

DR. MARTINES ALBERTO (LIQUIDATORE)

PM SEDE

IL FUNZIONARIO AUPP

Dott.ssa Giorgia BARCELLONA
Giorgia Barcellona